

TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DELLE LAVORATRICI MADRI

-- Informativa --

INTRODUZIONE

Il documento presenta le linee guida relativamente agli aspetti di tutela della salute della lavoratrice madre e del nascituro.

In esso vengono ripresi i riferimenti normativi in materia di tutela della lavoratrice ed illustrati i principali fattori di rischio per la salute della donna e del bambino presenti nei luoghi di lavoro.

Il documento rappresenta un'utile guida per il datore di lavoro che deve adempiere agli obblighi di tutela nei confronti delle dipendenti in stato di gravidanza ed un valido mezzo di informazione per le lavoratrici che devono conoscere i propri diritti.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Il *“Testo unico delle disposizioni in materia di tutela della maternità e paternità”* approvato con D.Lgs. 26.03.2001 n. 151 con i relativi allegati e le disposizioni da essi richiamate costituiscono i riferimenti normativi del presente documento.

Per una più agevole lettura di quest'ultimo in appendice sono riportate le disposizioni normative richiamate nel testo ed in particolare il capo II oltre agli Allegati A, B, C del D.lgs. 151/01.

Per consentire una maggiore esplicitazione dei lavori faticosi, pericolosi e insalubri vietati ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 151 definiti nell'Allegato A del medesimo decreto sono citati in appendice :

- l'art. 6 e l'Allegato I della L. 17.10.1967 n. 977 e successive modificazioni ed integrazioni, dalla cui analisi si ricava che sono vietati alla donne durante la gestazione le lavorazioni, i processi e i lavori vietati agli adolescenti;
- l'art. 41 del D.lgs. 81/08 che ha abrogato e sostituito il DPR. 303/56 con riferimento alle lavorazioni che espongono ad Agenti fisici (Titolo VIII del D.lgs. 81) alle Sostanze pericolose (Titolo IX) e agli Agenti biologici (Titolo X fisici) dalla cui lettura si ricava che sono vietati alla lavoratrici durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto le lavorazioni che esponendo ai predetti agenti prevedono l'obbligo di sorveglianza sanitaria per i lavoratori addetti, nei casi stabiliti dalla legge (lett. B dell'Allegato A);
- gli allegati 4 e 5 del DPR 1124/1965 dalla cui disamina è possibile determinare le lavorazioni che per il fatto che espongono la lavoratrice al rischio di contrarre malattia professionale sono vietate durante la gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto (indipendentemente dalla sussistenza di un livello di rischio tale da imporre l'obbligo di sorveglianza sanitaria come previsto alla lettera precedente) (lett. C dell'Allegato A) .

VALUTAZIONE DEI RISCHI

Coerentemente con i principi generali della normativa europea di tutela della salute nei luoghi di lavoro, è affidato al Datore di lavoro il compito di valutare periodicamente anche i rischi derivanti dalle attività svolte in azienda per la gravidanza e l'allattamento, tenendo conto sia della salute della donna che di quella del bambino, e di prevedere le conseguenti misure di protezione e prevenzione, ivi compreso eventuali modifiche di orario e condizioni di lavoro o lo spostamento ad una mansione non a rischio.

La valutazione deve essere effettuata in collaborazione con le figure aziendali previste dal D.Lgs. 81/08, in particolare il Medico Competente che riveste un ruolo decisivo nell'individuazione delle mansioni pregiudizievoli e delle conseguenti misure di tutela da adottare.

Relativamente ai risultati della valutazione ed alle conseguenti misure di prevenzione, il DDL deve informare i lavoratori.

L'obbligo di informazione stabilito dall'articolo 36 del D.lgs. 81/08 comprende quello di informare le lavoratrici sui risultati della valutazione e sulle conseguenti misure di protezione e di prevenzione adottate, ed è specificamente sanzionato dall'art. 55. comma 5 lett. c .

Qualora una lavoratrice informi il Datore di trovarsi in stato interessante, la Valutazione preventiva consente di eseguire rapidamente l'obbligatoria valutazione individualizzata dei rischi e mettere in atto le misure di protezione adeguate (tra cui la revisione dei contenuti della mansione eliminando quelli a rischio , il cambio di mansione oppure, nell'impossibilità di attuare i primi due, la richiesta alla Direzione Provinciale del Lavoro di interdire la lavoratrice, in modo anche da poter nominare un supplente).

Il fattore "tempo" è fondamentale, in quanto è proprio nel primo trimestre di gestazione che la donna e il feto sono più vulnerabili a determinati pericoli (aborto spontaneo, intossicazione da agenti chimici, eventuali malformazioni dovute anche a possibili agenti biologici, ecc.).

Determinante quindi una tempestiva comunicazione del proprio stato al Datore di lavoro.

La valutazione dei rischi a carico del Datore di Lavoro prevede prima di tutto l'identificazione dei lavori vietati (per i quali è previsto l'allontanamento durante la gravidanza e, in alcuni casi, fino a sette mesi dopo il parto) e – relativamente ai restanti lavori – l'individuazione di possibili fattori di rischio residuo per la gravidanza (per esempio: l'orario, i turni, la postura fissa, ecc.), per i quali devono essere adottate misure protettive.

In secondo luogo il Datore di Lavoro deve valutare, in relazione all'organizzazione aziendale, la possibilità di spostamento a mansioni compatibili con la gravidanza e con il periodo postpartum.

Infine, se lo spostamento non è possibile il Datore di Lavoro deve avviare con la Direzione Provinciale del Lavoro la procedura di interdizione anticipata seguendo la logica del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

In sintesi il datore di lavoro deve:

- 1) in collaborazione con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e con il Medico Competente, consultato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, identificare le mansioni/lavorazioni vietate per la gravidanza e/o l'allattamento;
- 2) integrare il documento di valutazione del rischio con l'analisi e l'identificazione delle operazioni incompatibili;

D'altra parte la lavoratrice correttamente informata, consapevole cioè dei propri diritti e dei rischi per la sua salute e di quella del bambino, deve informare tempestivamente del proprio stato di gravidanza il datore di lavoro.

Anche nel caso di aziende con meno di 10 dipendenti, è opportuno che resti in azienda una traccia scritta sia della valutazione del rischio che dell'informazione alle lavoratrici, secondo i semplici schemi riportati in allegato/appendice.

ALLEGATO

CAPO II

D.Lgs. 26.03.2001 n. 151 - Tutela della salute della lavoratrice

6. Tutela della sicurezza e della salute (decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 1; legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 9)

1. Il presente Capo prescrive misure per la tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio, che hanno informato il datore di lavoro del proprio stato, conformemente alle disposizioni vigenti, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 8.

2. La tutela si applica, altresì, alle lavoratrici che hanno ricevuto bambini in adozione o in affidamento, fino al compimento dei sette mesi di età.

3. Salva l'ordinaria assistenza sanitaria e ospedaliera a carico del Servizio sanitario nazionale, le lavoratrici, durante la gravidanza, possono fruire presso le strutture sanitarie pubbliche o private accreditate, con esclusione dal costo delle prestazioni erogate, oltre che delle periodiche visite ostetrico-ginecologiche, delle prestazioni specialistiche per la tutela della maternità, in funzione preconcezionale e di prevenzione del rischio fetale, previste dal decreto del Ministro della sanità di cui all'articolo 1, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, purché prescritte secondo le modalità ivi indicate.

7. Lavori vietati.

(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 3, 30, comma 8, e 31, comma 1; decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 3; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 12, comma 3)

1. È vietato adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri. I lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono indicati dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026, riportato nell'allegato A del presente testo unico. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e per la solidarietà sociale, sentite le parti sociali, provvede ad aggiornare l'elenco di cui all'allegato A.

2. Tra i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono inclusi quelli che comportano il rischio di esposizione agli agenti ed alle condizioni di lavoro, indicati nell'elenco di cui all'allegato B.

3. La lavoratrice è addetta ad altre mansioni per il periodo per il quale è previsto il divieto.

4. La lavoratrice è, altresì, spostata ad altre mansioni nei casi in cui i servizi ispettivi del Ministero del lavoro, d'ufficio o su istanza della lavoratrice, accertino che le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla salute della donna.

5. La lavoratrice adibita a mansioni inferiori a quelle abituali conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originale. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, qualora la lavoratrice sia adibita a mansioni equivalenti o superiori.

6. Quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, il servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio, può disporre l'interdizione dal lavoro per tutto il periodo di cui al presente Capo, in attuazione di quanto previsto all'articolo 17.

7. L'inosservanza delle disposizioni contenute nei commi 1, 2, 3 e 4 è punita con l'arresto fino a sei mesi.

8. Esposizione a radiazioni ionizzanti. (omissis)

9. Polizia di Stato, penitenziaria e municipale

10. Personale militare femminile (omissis)

11. Valutazione dei rischi (decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 4)

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 7, commi 1 e 2, il datore di lavoro, nell'ambito ed agli effetti della valutazione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, valuta i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, processi o condizioni di lavoro di cui all'allegato C, nel rispetto delle linee direttrici elaborate dalla Commissione dell'Unione europea, individuando le misure di prevenzione e protezione da adottare.

2. L'obbligo di informazione stabilito dall'articolo 21 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, comprende quello di informare le lavoratrici ed i loro rappresentanti per la sicurezza sui risultati della valutazione e sulle conseguenti misure di protezione e di prevenzione adottate.

12. Conseguenze della valutazione (decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 5)

1. Qualora i risultati della valutazione di cui all'articolo 11, comma 1, rivelino un rischio per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, il datore di lavoro adotta le misure necessarie affinché l'esposizione al rischio delle lavoratrici sia evitata, modificandone temporaneamente le condizioni o l'orario di lavoro.

2. Ove la modifica delle condizioni o dell'orario di lavoro non sia possibile per motivi organizzativi o produttivi, il datore di lavoro applica quanto stabilito dall'articolo 7, commi 3, 4 e 5, dandone contestuale informazione scritta al servizio ispettivo del Ministero del lavoro competente per territorio, che può disporre l'interdizione dal lavoro per tutto il periodo di cui all'articolo 6, comma 1, in attuazione di quanto previsto all'articolo 17.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 trovano applicazione al di fuori dei casi di divieto sanciti dall'articolo 7, commi 1 e 2.

4. L'inosservanza della disposizione di cui al comma 1 è punita con la sanzione di cui all'articolo 7, comma 7.

13. Adeguamento alla disciplina comunitaria (decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, articoli 2 e 8)

1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, sono recepite le linee direttrici elaborate dalla Commissione dell'Unione europea, concernenti la valutazione degli agenti chimici, fisici e biologici, nonché dei processi industriali ritenuti pericolosi per la sicurezza o la salute delle lavoratrici e riguardanti anche i movimenti, le posizioni di lavoro, la fatica mentale e fisica e gli altri disagi fisici e mentali connessi con l'attività svolta dalle predette lavoratrici.
2. Con la stessa procedura di cui al comma 1, si provvede ad adeguare ed integrare la disciplina contenuta nel decreto di cui al comma 1, nonché a modificare ed integrare gli elenchi di cui agli allegati B e C, in conformità alle modifiche alle linee direttrici e alle altre modifiche adottate in sede comunitaria.

14. Controlli prenatali (decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 7)

1. Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per l'effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici ovvero visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbono essere eseguiti durante l'orario di lavoro.
2. Per la fruizione dei permessi di cui al comma 1 le lavoratrici presentano al datore di lavoro apposita istanza e successivamente presentano la relativa documentazione giustificativa attestante la data e l'orario di effettuazione degli esami.

15. Disposizioni applicabili (decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 9)

1. Per quanto non diversamente previsto dal presente Capo, restano ferme le disposizioni recate dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, nonché da ogni altra disposizione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

DLGS 151/01, INDIVIDUAZIONE DEI LAVORI PERICOLOSI, FATICOSI E INSALUBRI PER LE GESTANTI

Allegato A al D.Lgs 151/01

Elenco lavori faticosi, pericolosi ed insalubri vietati alle gestanti.

Vietato adibire al trasporto, sia a braccia e a spalle, sia con carretti a ruote su strada o su guida, e al sollevamento di pesi, compreso il carico e scarico e ogni altra operazione connessa.

I lavori pericolosi, faticosi ed insalubri, vietati alla donne in gestazione, come già definiti dall'articolo 3 Legge 1204/71 e ripresi dall'art. 7 del D. Lgs. 151/01, sono:

- a) quelli previsti dal D. Lgs. 345 /99 e 262/00, sulla protezione dei giovani lavoratori;
- b) i lavori indicati nella tabella allegata al D.P.R. 303/56, per i quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche;
- c) quelli che espongono alla silicosi e all'asbestosi, nonché alle altre malattie professionali di cui agli allegati 4 e 5 al D.P.R. 30/6/65 n° 1124 e successive modificazioni;
- d) i lavori che espongono a radiazioni ionizzanti;
- e) i lavori su scale e impalcature mobili e fisse;
- f) i lavori di manovalanza pesante;
- g) i lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante;
- h) i lavori con macchina mossa a pedale o comandata a pedale, quando il ritmo del movimento sia frequente o esiga un notevole sforzo;
- i) i lavori con macchine scuotenti o con utensili che trasmettono intense vibrazioni;
- l) i lavori di assistenza e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti per malattie infettive e per malattie nervose e mentali;
- m) i lavori agricoli che comportano la manipolazione e l'uso di sostanze tossiche o altrimenti nocive nella concimazione del terreno e nella cura del bestiame;
- n) i lavori di monda e trapianto del riso;
- o) i lavori a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei pullman e di ogni altro mezzo di comunicazione in moto.

Allegato B al D.Lgs 151/01

Ulteriore elenco di lavori faticosi, pericolosi ed insalubri vietati alle gestanti.

Tra i lavori faticosi, pericolosi ed insalubri sono inclusi anche quelli comportanti il rischio di esposizione ad agenti fisici, chimici e biologici o a condizioni particolari di lavoro, come elencati nell'allegato B dell'art. 7, 2° comma, del D. Lgs. 151/01 e già compresi nell'allegato II del D. Lgs. 645/96.

Le attività vietate alle gestanti sono:

lavoro in atmosfera di sovrappressione elevata, ad es. in camere sotto pressione, immersione subacquea;

lavoro comportante il rischio di esposizione a toxoplasma;

lavoro con rischio di esposizione al virus della rosolia, a meno che sussista la prova che la lavoratrice è sufficientemente protetta contro questi agenti dal suo stato di immunizzazione;

lavori con impiego di piombo e suoi derivati, nella misura in cui questi agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano.

condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere minerario.

Le attività vietate alle donne dopo il parto, durante il periodo di allattamento, sono:

lavori in presenza di piombo e suoi derivati, nella misura in cui questi agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano.

condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere minerario.

Allegato C al D.Lgs 151/01

A. AGENTI

- 1 **Agenti fisici**, allorché vengono considerati come agenti che comportano lesioni del feto e/o rischiano di provocare il distacco della placenta, in particolare:
 - a) colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti;
 - b) movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi, soprattutto dorso-lombari; rumore;
 - c) radiazioni ionizzanti;
 - d) radiazioni non ionizzanti;
 - e) sollecitazioni termiche;
 - f) movimenti e posizioni di lavoro, spostamenti, sia all'interno che all'esterno dello stabilimento, fatica
 - g) mentale e fisica e altri disagi fisici connessi all'attività svolta dalle lavoratrici gestanti.
- 2 **Agenti biologici** dei gruppi di rischio da 2 a 4 ai sensi dell'art. 75 del D. Lgs. 626/94 e successive modifiche, nella misura in cui sia noto che tali agenti o le terapie che essi rendono necessarie mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempreché non figurino ancora nell'allegato B.
- 3 **Agenti chimici**. Gli agenti chimici qui di seguito elencati, nella misura in cui sia noto che mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempreché non figurino ancora nell'allegato B.
 - a) sostanze etichettate R40; R45; R46; e R47 ai sensi della direttiva n° 67/548/CEE, purché non figurino ancora nell'allegato B;
 - b) agenti chimici che figurano nell'allegato VIII del D. Lgs. 626/94 e successive modifiche; mercurio e suoi derivati;
 - c) medicinali antimitotici;
 - d) monossido di carbonio;
 - e) agenti chimici pericolosi di comprovato assorbimento cutaneo.

B. PROCESSI

Processi industriali che figurano nell'allegato VIII del D. Lgs. 626/94 e successive modifiche.

C. CONDIZIONI DI LAVORO

Lavori sotterranei di carattere minerario.

ULTERIORI VIETATI ALLE GESTANTI

D. Lgs. 151/2001 art. 8 (ex D.Lgs. 230/95) Esposizione a radiazioni ionizzanti	Le donne, durante la gravidanza, non possono svolgere attività in zone classificate o, comunque, essere adibite ad attività che potrebbero esporre il nascituro ad una dose che ecceda un millisievert durante il periodo di gravidanza. E' altresì vietato esporre a rischio di contaminazione da radiazioni ionizzanti le donne che allattano.
D. Lgs. 151/01 Art. 53, 1° comma	E' vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza e fino al compimento di un anno di età del bambino.

Profilo di mansione: DOCENTE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

La lavoratrice in stato di gravidanza che opera con un profilo professionale di docente, in generale non è chiamata ad esplicare mansioni di tipo manuale che implicano esposizioni pericolose per il feto, **a meno che si parli di docenti che svolgono specifiche attività laboratoriali (da valutare caso per caso).**

Da non sottovalutare inoltre gli aspetti contestuali che possono generare stati di disagio psico-fisico come:

- **Le posizioni di lavoro e la fatica fisica.** Ricollegabile agli aspetti posturali con l'assunzione di posizioni fisse ed in piedi che per la **lavoratrice/equiparata** in stato di gravidanza, sono fonte di forte disagio.
- **Il microclima** negli ambienti scolastici è certamente favorevole con la quasi totale assenza di situazioni di caldo-umido o di sbalzi termici tali da risultare conflittuali con la situazione fisiologica della gravidanza; infatti in tale periodo vi è una vasodilatazione ed un aumento della frequenza cardiaca, e questi sintomi peggiorano in un regime microclimatico caldo umido, portando a collassi, nonché aumentando il rischio di aborti. Anche i periodi mestruali sono piuttosto difficili in questi contesti microclimatici. Oltre ciò si osserva anche un aumento del metabolismo basale con diminuzione delle riserve energetiche.
- **Situazioni olfattive e di gusto anomale.** È statisticamente accertato che in gravidanza spesso la donna ha delle avversioni a odori e a cibi che si manifestano con nausea e vomito; tale predisposizione, legata a personali reazioni non codificabili, dove una valutazione oggettiva risulta assai difficile.

DURANTE LA GRAVIDANZA

Fattori di rischio	Analisi del rischio	Valutazione del rischio	Legislazione e misure di prevenzione e protezione
Attività didattica in classe; contatti con la comunità scolastica	Rischio Biologico potenziale	Basso/Medio	ATTIVITÀ CONSENTITA sempreché la lavoratrice non lamenti situazioni patologiche personali debitamente documentate che possano consentire al D.L. di valutare meglio la condizione, ed operare le opportune scelte per la sicurezza della diretta interessata e del futuro nascituro.
VDT	Attività in postura incongrua prolungata (posizione seduta)	Basso	ATTIVITÀ CONSENTITA purché la lavoratrice possa alternare le posture seduta e ortostatica. Aumentare le pause oltre quelle previste dal D.lgs. 81/08 (15 minuti ogni 60 minuti di lavoro al VDT) al fine di consentire cambiamenti posturali atti a prevenire la possibile insorgenza di disturbi dorso-lombari.

DURANTE L'ALLATTAMENTO

Fattori di rischio	Analisi del rischio	Valutazione del rischio	Legislazione e misure di prevenzione e protezione
VDT	Rischio VDT	Basso	ATTIVITÀ CONSENTITA
Traslazione, spostamento, spinta, sollevamento, di strumenti, materiali e sostanze in ambito didattico	Rischio infortunistico generico	Basso	ATTIVITÀ CONSENTITA

Profilo di mansione: DOCENTE DI SOSTEGNO

DURANTE LA GRAVIDANZA

Fattori di rischio	Analisi del rischio	Valutazione del rischio	Legislazione e misure di prevenzione e protezione
Attività didattica in assistenza alla disabilità; contatti con la comunità scolastica	Rischio Biologico potenziale	Basso/Medio	ATTIVITÀ CONSENTITA sempreché la lavoratrice non lamenti situazioni patologiche personali debitamente documentate che possano consentire al D.L. di valutare meglio la condizione, ed operare le opportune scelte per la sicurezza della diretta interessata e del futuro nascituro. A seconda dei soggetti assistiti dal Docente, il SPP può delineare un profilo di rischio incompatibile con lo stato di gravidanza
Attività di VDT nei laboratori in assistenza al disabile	Rischio VDT	Trascurabile	ATTIVITÀ CONSENTITA
Attività didattica in assistenza alla disabilità	Postura eretta prolungata	Alto	D.Lgs 151/01 art.7 all.A lett.G (lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario di lavoro) DIVIETO IN GRAVIDANZA
Traslazione, spostamento, spinta, degli eventuali ausiliatori in uso al disabile	M.M.C. (movimentazione manuale del carico al di sotto dei limiti di legge)	Basso	ATTIVITÀ CONSENTITA

N.B.: la valutazione di rischio della persona in gravidanza deve essere condotta in relazione alla tipologia della disabilità cui essa è chiamata a fornire sussidio, tenendo pertanto conto dei fattori fisici, psicologici, e fisiologici della persona disabile assegnata; quindi si suggerisce di applicare le misure di tutela valutando caso per caso.

DURANTE L'ALLATTAMENTO

Fattori di rischio	Analisi del rischio	Valutazione del rischio	Legislazione e misure di prevenzione e protezione
Attività didattica in assistenza alla disabilità; contatti con la comunità scolastica	Rischio Biologico potenziale	Basso/Medio	ATTIVITÀ CONSENTITA sempreché la lavoratrice non lamenti situazioni patologiche personali debitamente documentate che possano consentire al D.L. di valutare meglio la condizione, ed operare le opportune scelte per la sicurezza della diretta interessata e del futuro nascituro.
Attività di VDT nei laboratori in assistenza al disabile	Rischio VDT	Trascurabile	ATTIVITÀ CONSENTITA
Attività didattica in assistenza alla disabilità	Postura eretta prolungata	Basso/medio	ATTIVITÀ CONSENTITA
Traslazione, spostamento, spinta, degli eventuali ausiliatori in uso al disabile	M.M.C. (movimentazione manuale del carico al di sotto dei limiti di legge)	Basso	ATTIVITÀ CONSENTITA

N.B.: la valutazione di rischio della persona in gravidanza deve essere condotta in relazione alla tipologia della disabilità cui essa è chiamata a fornire sussidio, tenendo pertanto conto dei fattori fisici, psicologici, e fisiologici della persona disabile assegnata; quindi si suggerisce di applicare le misure di tutela valutando caso per caso.

**Profilo di mansione: DOCENTE/ DOCENTE DI SOSTEGNO
di SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA**

DURANTE LA GRAVIDANZA

Fattori di rischio	Analisi del rischio	Valutazione del rischio	Legislazione e misure di prevenzione e protezione
Attività didattica; contatti con la comunità scolastica	Rischio Biologico potenziale	Medio	D.Lgs 151/01 art.7 all.A lett.C (malattie professionali) DIVIETO IN GRAVIDANZA
Attività didattica; contatti con la comunità scolastica	Postura eretta prolungata	Alto	D.Lgs 151/01 art.7 all.A lett.G (lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario di lavoro) DIVIETO IN GRAVIDANZA
Traslazione, spostamento, spinta, in assistenza all'igiene della persona	M.M.C. (movimentazione manuale del carico al di sotto dei limiti di legge)	Alto	D.Lgs 151/01 art.7 all.A lett.G (lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario di lavoro) DIVIETO IN GRAVIDANZA
Traslazione, spostamento, spinta, in assistenza all'igiene della persona	Rischio fisico come colpi, urti	Alto	Un'esposizione non valutabile in termini temporali ma statisticamente probabile quando l'assistenza è rivolta a soggetti violenti che con le loro azioni fisiche possono interessare il corpo intero del docente accrescendo il rischio di parto prematuro D.Lgs 151/01 art.7 all.A lett.G (lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario di lavoro) DIVIETO IN GRAVIDANZA

DURANTE L'ALLATTAMENTO

Fattori di rischio	Analisi del rischio	Valutazione del rischio	Legislazione e misure di prevenzione e protezione
Attività didattica in assistenza alla didattica; contatti con la comunità scolastica	Rischio Biologico potenziale	Medio	D.Lgs 151/01 art.7 all.A lett.C (malattie professionali) DIVIETO IN ALLATTAMENTO
Traslazione, spostamento, spinta, degli eventuali ausiliatori in uso al disabile	M.M.C. (movimentazione manuale del carico al di sotto dei limiti di legge)	Basso	ATTIVITÀ CONSENTITA
Traslazione, spostamento, spinta, in assistenza all'igiene della persona	Rischio fisico come colpi, urti	Alto	ATTIVITÀ NON CONSENTITA

Profilo di mansione: IMPIEGATA AMMINISTRATIVA

La lavoratrice in stato di gravidanza che opera con un profilo professionale di impiegata amministrativa, è chiamata ad esplicare mansioni d'ufficio mediante l'utilizzo prevalente delle postazioni PC con le relative periferiche; in questo contesto non sussistono particolari rischi specifici se non quelli legati all'organizzazione del lavoro, agli effetti dello stress-lavoro correlato nonché agli aspetti microclimatici.

Fermo restando che tutti gli ambienti della Scuola sono contraddistinti da buoni livelli di igienicità e salubrità dei locali, da attrezzature e postazioni VDT conformi, nonché da un'organizzazione lavorativa oramai consolidata all'insegna delle normali procedure tecnico-amministrative di tipo pubblico, i rischi residuali da prendere in considerazione nella specifica condizione di puerpera sono tali da non individuare particolari misure limitative.

DURANTE LA GRAVIDANZA

Attività esercitata	Principali fattori di rischio	Valutazione del rischio	Legislazione ed interventi
Attività amministrativa esercitata nella postazione VDT	Attività in postura seduta prolungata	Basso/medio	Attività consentita a meno di specifiche segnalazioni da parte del medico della puerpera Aumentare le pause oltre quelle previste dal D.lgs. 81/08
Attività di archiviazione, spostamento carichi	Movimentazione Manuale del Carico	Medio	D.Lgs 151/01, All. C lett. A punto 1 b). Movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi, soprattutto dorsolombari (rischio per la sola lavoratrice gestante e puerpera, valutato non rilevante per la mansione). DIVIETO IN GRAVIDANZA

DURANTE L'ALLATTAMENTO

Fattori di rischio	Analisi del rischio	Valutazione del rischio	Legislazione e misure di prevenzione e protezione
VDT	Rischio VDT	Basso/medio	ATTIVITÀ CONSENTITA
Traslazione, spostamento, spinta, sollevamento di libri e materiale cartaceo	M.M.C. (limite sottosoglia)	Basso	ATTIVITÀ CONSENTITA

Profilo di mansione: COLLABORATRICE SCOLASTICA

Il lavoro di collaboratore scolastico prevede essenzialmente la cura e la vigilanza dei luoghi di lavoro, la loro pulizia (se non externalizzata), oltre che la sorveglianza dell'utenza in caso di assenza di controllo da parte dei docenti.

DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI MANSIONI

- Controllo della struttura scolastica
- Servizio di pulizia degli ambienti
- Servizio traslazione arredi (saltuaria)
- Servizio di assistenza alle funzioni di segreteria (ritiro posta, archiviazione, centralino ect.)
- Assistenza all'handicap (in contrattazione separata)

PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO

- **Posture incongrue.** Il lavoro di vigilanza interna richiede una presenza modesta con postura "in piedi" e pertanto tale aspetto non risulta pregiudizievole; Per quanto riguarda la fatica fisica occorre premettere che la donna in gravidanza è più suscettibile alla fatica (fisiologico aumento della frequenza cardiaca, tendenza all'anemia, diminuzione delle riserve energetiche), per questo è auspicabile una calibrazione degli impegni in tal senso. Inoltre un eccessivo sforzo fisico può essere correlato ad un aumento dell'abortività spontanea e dei nati pretermine.
- **Rumore.** Il rumore dovuto all'utenza raggiunge spesso punte piuttosto elevate; è comunque un'esposizione discontinua ascrivibile al solo fattore di fastidio, stress e stanchezza. Gli effetti della esposizione a rumore durante la gravidanza sono stati studiati sia con ricerche condotte su animali che con indagini epidemiologiche su donne esposte. Anche se con qualche contraddizione la maggior parte delle indagini, comunque, mette in evidenza una riduzione della crescita del feto, un aumento degli aborti "spontanei" e quindi un minore peso alla nascita. Questi effetti potrebbero essere dovuti alla vasocostrizione delle piccole arterie della placenta che "nutre" il feto.
- **Microclima.** Il fatto di operare in una comunità può facilitare l'esposizione della gestante a forme infiammatorie e influenzali. La peculiarità dell'ambiente di lavoro impedisce specifiche e sostanziali misure di bonifica. Il lavoro a temperature molto fredde può essere pericoloso per le gestanti e i nascituri. Si dovrebbe mettere a disposizione indumenti caldi. I rischi aumentano comunque nel caso di un'esposizione a improvvisi sbalzi termici. Durante la gravidanza le donne sopportano meno il calore ed è più facile che svengano o risentano di stress da calore. Il rischio si riduce di norma dopo il parto ma non è certo con quanta rapidità migliori la tolleranza. L'esposizione al calore può avere esiti nocivi sulla gravidanza. L'allattamento può essere pregiudicato a causa della disidratazione da calore.
- **L'uso di detergenti.** Non si conoscono allo stato attuale ricerche su effetti per la salute del nascituro delle sostanze normalmente utilizzate nel lavoro di pulizia; anche se i detergenti in uso possono dare patologie irritanti e allergiche a carico della cute e dell'apparato respiratorio e che, talvolta, possono essere causa di reazioni allergiche anche gravi (crisi di asma). Un cenno particolare va riservato all'ammoniaca: è una sostanza chimica utilizzata in soluzione con acqua ed ha spiccate proprietà detergenti e per questo motivo viene spesso impiegata nei lavori di pulizia domestica e industriale. L'ammoniaca è molto irritante per l'apparato respiratorio per la cute e per gli occhi. Pertanto, anche se non sono segnalati effetti tossici generali con eventuale rischio per la gravidanza, si sconsiglia l'uso di ammoniaca durante il periodo di gestazione anche in considerazione del fatto che la sua percezione olfattiva, di per se sgradevole, si ha per concentrazioni molto basse nell'aria ambiente e che la donna gravida ha normalmente una minore tolleranza per gli odori forti.
- **Le posizioni di lavoro e la fatica fisica.** Il lavoro di vigilanza interna richiede una presenza modesta con postura "in piedi" e pertanto tale aspetto non risulta pregiudizievole. La movimentazione manuale di carichi pesanti è ritenuta rischiosa per la gravidanza in quanto può determinare lesioni al feto e un parto prematuro. Il rischio dipende dallo sforzo, vale a dire dal peso del carico, dal modo in cui esso viene sollevato e dalla frequenza con cui avviene il sollevamento durante l'orario di lavoro. Con il progredire della gravidanza una lavoratrice incinta è esposta a un rischio maggiore di lesioni a seguito della movimentazione manuale di carichi. Ciò è causato dal rilassamento ormonale dei legamenti e dai problemi posturali ingenerati dalla gravidanza avanzata. Vi possono essere rischi per le puerpere, ad esempio dopo un parto cesareo che può determinare una limitazione temporanea della capacità di sollevamento e di movimentazione. Il D.Lgs. 81/08 che ha recepito la direttiva CE, obbliga i datori di lavoro delle cucine e mense a valutare il rischio da movimentazione dei carichi, a dotare le addette di ausili di trasporto, a fare informazione e formazione e a effettuare una sorveglianza sanitaria mirata.

DURANTE LA GRAVIDANZA

Attività esercitata	Principali fattori di rischio	Valutazione del Rischio	Legislazione ed interventi
Traslazione di mobilio (banchi, sedie, arredi in genere)	M.M.C.	Medio	D.Lgs 151/01 art.7 all.A lett.F (lavori di manovalanza pesante) D.Lgs 151/01 art 11 all.C lett.A,1,b (rischio da movimentazione manuale di carichi pesanti evidenziato dalla valutazione dei rischi) DIVIETO IN GRAVIDANZA
Uso di sostanze detergenti, igienizzanti per la pulizia ambientale	Rischio chimico	Medio	D.Lgs 151/01 art.7 all.A lett.A (lavori vietati ai minori ai sensi dei DD.lgss. 345/99 e 262/00) D.Lgs 151/01 art.7 all.A lett.C (malattie professionali) D.Lgs 151/01 art 11 all.C lett,A punto 3 lett. a,b,c,d,e,f, e lett B (esposizione ad agenti chimici pericolosi evidenziata dalla valutazione dei rischi) DIVIETO IN GRAVIDANZA
Attività di supporto alle persone disabili (igiene alla persona)	Rischio biologico potenziale	Medio	D.Lgs 151/01 art.7 all.A lett.C (malattie professionali) DIVIETO IN GRAVIDANZA
Attività di supporto alle persone disabili (movimentazione)	M.M.C.	Alto	D.Lgs 151/01 art 11 all.C lett.A,1,b (rischio da movimentazione manuale di carichi pesanti evidenziato dalla valutazione dei rischi) DIVIETO IN GRAVIDANZA
Attività di pulizia ambientale	Posture incongrue	Medio	D.Lgs 151/01 art 11 all.C lett.A,1,b (rischio da movimentazione manuale di carichi pesanti evidenziato dalla valutazione dei rischi) DIVIETO IN GRAVIDANZA

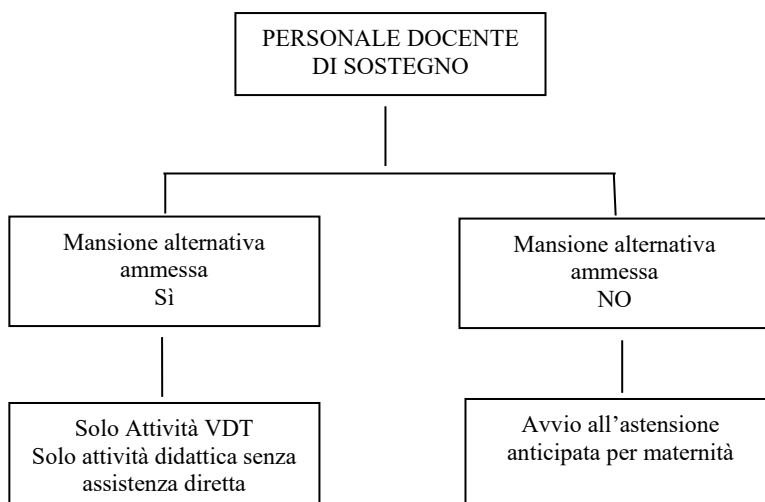
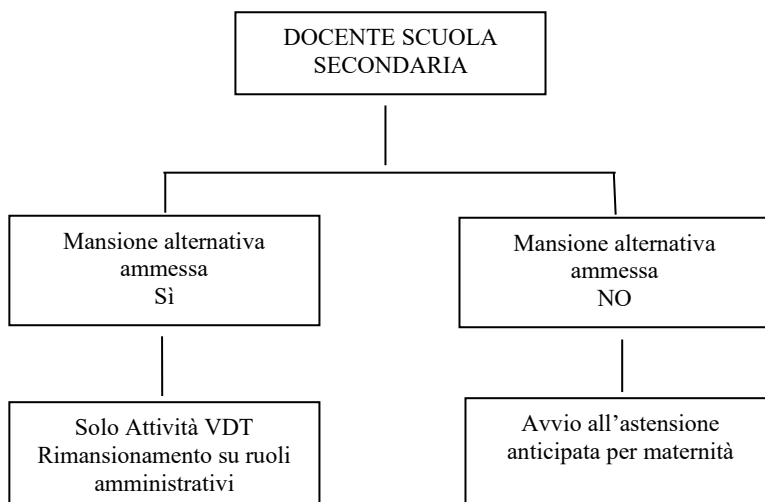
DURANTE L'ALLATTAMENTO

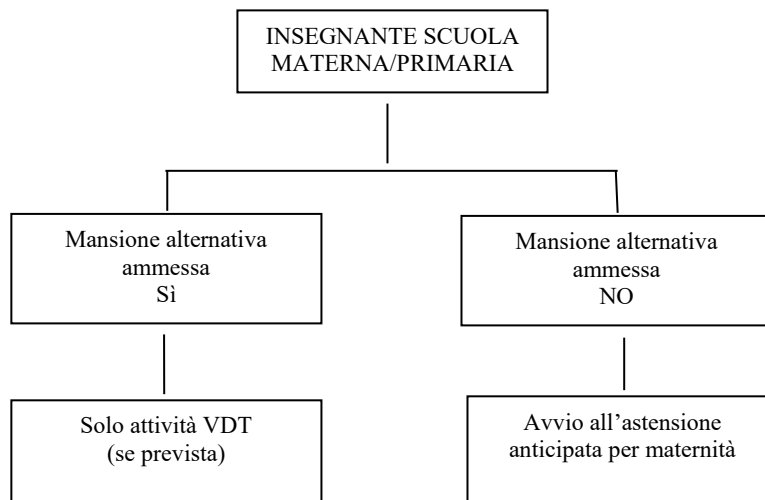
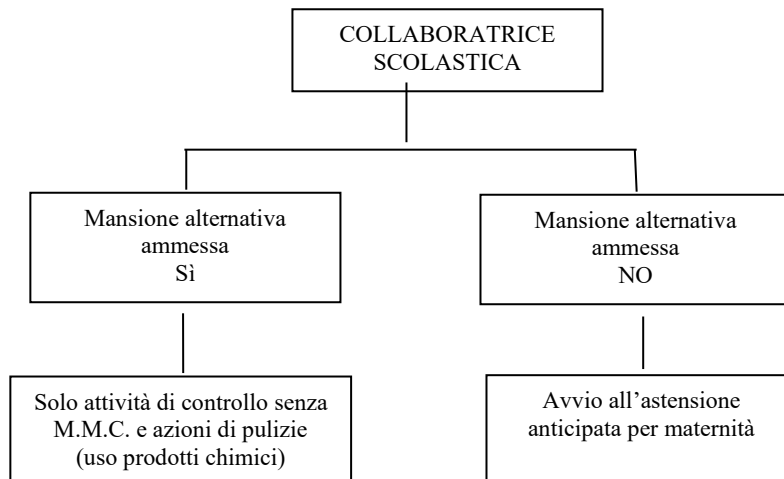
Attività esercitata	Principali fattori di rischio	Valutazione del Rischio	Legislazione ed interventi
Traslazione di mobilio (banchi, sedie, arredi in genere)	M.M.C.	Medio/bassa	ATTIVITÀ CONSENTITA
Uso di sostanze detergenti, igienizzanti per la pulizia ambientale	Rischio chimico	Medio/bassa	ATTIVITÀ CONSENTITA
Attività di supporto alle persone disabili (igiene alla persona)	Rischio biologico potenziale	Medio	DIVIETO IN ALLATTAMENTO
Attività di supporto alle persone disabili (movimentazione)	M.M.C.	Alto	DIVIETO IN ALLATTAMENTO
Attività di pulizia ambientale	Posture incongrue	Medio	ATTIVITÀ CONSENTITA

CONCLUSIONI

In base a quanto sopra evidenziato, ed successivamente analizzato, si riporta il sinottico delle azioni che il dirigente scolastico, con la collaborazione del S.P.P., in relazione alle mansioni svolte al femminile nelle condizioni di gestanti, al fine di rielaborare, e successivamente attribuire, un nuovo profilo mansionario o altrimenti destinare il personale all'astensione anticipata per maternità.

Per altri profili di mansione non contemplati nel presente documento saranno oggetto di specifica valutazione in base alle segnalazioni della gestante, da quelle del suo medico personale e dalle valutazioni del Medico Competente della Scuola.





Per presa visione

La lavoratrice

Luogo e Data

Il Datore di Lavoro
